

Legge regionale 1 febbraio 1999, n. 3

Norme per l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni di prevenzione spettanti al Servizio Sanitario Regionale

(B.U. Regione Basilicata n. 8 del 5 febbraio 1999)

**TESTO AGGIORNATO E COORDINATO
con la legge regionale 27 gennaio 2005 n. 5
(B.U. n. 7 del 27 gennaio 2005)**

Art. 1 Oggetto

In attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, la presente legge detta norme in materia di prevenzione collettiva, promozione e tutela della salute pubblica dai rischi eziologici ed epidemiologici di natura igienico- ambientale, sanitaria, alimentare e lavorativa.

Art. 2 Funzioni regionali

1. Fermo restando quanto già attribuito alla Regione, nelle materie ed ai fini di cui alla presente legge, dalla legge regionale 10 giugno 1996 n. 27, concernente il riordino del servizio sanitario regionale, spetta altresì alla Regione, nelle materie oggetto della presente legge:

- a) la definizione del fondo per le attività di prevenzione, secondo quanto previsto dall'art. 32 comma 3 della legge 27 dicembre 1997 n. 449;
- b) l'esercizio delle funzioni e dei compiti che già di spettanza dello Stato sono conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;
- c) la promozione d'accordi di programma e di intese tra le aziende UU.SS.LL. per lo svolgimento in collaborazione d'attività di comune interesse, nonché per l'utilizzazione congiunta, da parte di più aziende sanitarie, di beni e risorse di proprietà o comunque nella disponibilità di una singola azienda;
- d) la formazione continua del personale della Regione operante nel campo di cui alla presente legge;

- e) la promozione di analoga attività formativa nei confronti del personale delle aziende UU.SS.LL.;
- f) la determinazione delle tariffe per gli accertamenti, le indagini e le prestazioni in materia di medicina legale, igiene, sanità pubblica e sanità veterinaria espletati in favore di privati dai servizi dei dipartimenti di prevenzione.

2. Spetta inoltre alla Regione l'esercizio delle funzioni e dei compiti ad essa attribuiti dalla legislazione statale e regionale vigente nelle materie oggetto della presente legge ed in particolare:

A. relativamente all'area dell'igiene, epidemiologia e sanità pubblica,

A.1 La definizione di piani e programmi regionali di educazione sanitaria;

A.2 la definizione di piani e programmi regionali di profilassi di malattie infettive;

A.3 l'individuazione delle zone idonee alla balneazione;

A.4 la definizione di programmi e piani di sorveglianza inerenti le acque di balneazione, in attuazione di programmi e piani comunitari e/o nazionali;

A.5 la definizione dei programmi di controllo dell'immissione in commercio e dell'utilizzazione dei fitofarmaci;

A.6 la definizione dei piani di protezione ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto;

A.7 la protezione sanitaria delle popolazioni dai rischi derivanti da radiazioni ionizzanti;

A.8. il rilascio e la revoca dell'autorizzazione all'apertura ed esercizio di stabilimenti termali;

A.9 il rilascio e la revoca dell'autorizzazione all'apertura ed esercizio di case di cura private, di presidi ambulatoriali privati (diagnostici, curativi e riabilitativi) e di laboratori extra ospedalieri di analisi;

B. relativamente all'area dell'igiene degli alimenti e della nutrizione,

B.1 la definizione dei piani regionali di controllo degli alimenti e delle bevande;

B.2 l'acquisizione, elaborazione e trasmissione dei dati statistici ed analitici e predisposizione della relazione annuale sul controllo ufficiale degli alimenti e bevande;

B.3 la predisposizione dei piani coordinati regionali annuali di controllo ufficiale. degli alimenti in attuazione di quelli raccomandati dalla U.E.;

B.4 la definizione dei piani regionali di controllo dei residui antiparassitari negli alimenti;

- B.5 l'autorizzazione alla produzione e commercializzazione delle acque minerali e di miscele di acque minerali e di contenitori per acque minerali;
- B.6 la classificazione delle acque superficiali destinate ad uso potabile;
- B.7 la predisposizione della relazione tecnica annuale circa la qualità delle acque destinate al consumo umano;
- C. relativamente all'area della prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro,
 - C.1 la definizione dei piani e programmi regionali per la promozione della prevenzione, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro;
 - C.2 la definizione di accordi di programma e di intese, con le rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori, per la promozione e l'attuazione di interventi coordinati di prevenzione contro i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - C.3 l'informazione e assistenza, in particolare nei confronti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro;
 - C.4. la realizzazione di un centro regionale di documentazione tecnico-scientifica in materia di prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
 - C.5 la cura dei rapporti con i Ministeri competenti, con l'Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza Lavoro (ISPESL), con l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e con altri Enti ed Organismi nazionali operanti in materia;
- D. relativamente all'area della sanità animale,
 - D.1 la definizione di programmi e piani di intervento per la profilassi ed il risanamento degli allevamenti in attuazione di programmi e piani comunitari e/o nazionali e la verifica della loro attuazione;
 - D.2 la definizione di programmi e piani di monitoraggio e/o di eradicazione di malattie a rilevanza regionale o locale e la verifica della loro attuazione;
 - D.3 l'adozione di provvedimenti concernenti misure ed interventi di polizia veterinaria che interessino più comuni o l'intero territorio regionale;
 - D.4 la definizione di programmi e piani di educazione sanitaria a valenza regionale in materia di sanità pubblica veterinaria;
- E. relativamente all'area dell'igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati,
 - E.1 la verifica dell'istruttoria effettuata dalle aziende UU.SS.LL. per il riconoscimento da parte del ministero della sanità dell'idoneità CEE relativa a stabilimenti per la produzione, sezionamento,

trasformazione, lavorazione e deposito degli alimenti di origine animale;

E.2 la verifica dell'istruttoria effettuata dalle aziende UU.SS.LL. per l'attribuzione del numero di identificazione e la registrazione negli elenchi regionali degli stabilimenti a capacità limitata;

E.3 la definizione di programmi e piani di ricerca dei residui di sostanze xenobiotiche negli alimenti di origine animale;

E.4 la definizione di programmi e piani di controllo e vigilanza sugli alimenti di origine animale;

E.5 la verifica dell'istruttoria effettuata dalle aziende UU.SS.LL. per l'attribuzione del numero di identificazione e l'inserimento nell'apposito elenco regionale degli stabilimenti di raccolta trattamento e lavorazione del latte e dei prodotti a base di latte;

F. relativamente all'area dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche,

F.1 la definizione di programmi e piani di farmaco-vigilanza e di ricerca di residui di sostanze xenobiotiche negli allevamenti e produzioni zootecniche;

F.2 la definizione di programmi e piani di controllo sugli stabilimenti di produzione, distribuzione e commercio degli alimenti destinati all'alimentazione animale;

F.3 la definizione di programmi e piani per la prevenzione del randagismo e per la tutela degli animali da affezione;

F.4 la verifica dell'istruttoria effettuata dalle aziende UU.SS.LL per il riconoscimento, da parte del ministero della sanità, di idoneità relativa ad impianti di trattamento e trasformazione di rifiuti di origine animale.

3. Ai fini dell'individuazione degli organi e delle strutture regionali competenti ad esercitare le funzioni, i compiti e le attività indicate ai precedenti commi, si applica la normativa concernente l'organizzazione amministrativa della Regione di cui alla legge regionale 2 marzo 1996 n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3

Rapporti di collaborazione tra Regione e Aziende UU.SS.LL

Per l'espletamento delle funzioni, compiti ed attività indicati al precedente articolo 2, gli organi e gli uffici della Regione possono avvalersi delle prestazioni di servizi, strutture e presidi delle aziende UU.SS.LL. che sono tenute a fornire la necessaria collaborazione.

Art. 4

Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale

1. Spetta al Presidente della Giunta regionale l'emanazione - in materia di igiene, di sanità pubblica e di polizia veterinaria - di ordinanze contingibili ed urgenti aventi efficacia estesa all'intero territorio regionale ovvero al territorio di due o più comuni.

2. A tal fine i responsabili dei dipartimenti di prevenzione, informato il direttore generale ed il direttore sanitario dell'azienda U.S.L., trasmettono tempestivamente al dipartimento regionale competente ogni utile informazione circa la situazione di pericolo per l'igiene e la sanità pubblica venutasi a creare nel territorio di loro competenza, proponendo al riguardo le necessarie misure ed interventi da adottarsi con carattere di urgenza. Il Presidente della Giunta regionale adotta le relative ordinanze.

3. L'esecuzione delle ordinanze di cui al 1 comma del presente articolo è demandata ai Sindaci.

4. Fermo restando quanto disposto al comma 3 del precedente articolo 2, spetta, inoltre, al Presidente della Giunta regionale l'esercizio delle altre funzioni che la legislazione statale e regionale vigente gli attribuisce nelle materie oggetto della presente legge.

Art. 5

Attribuzioni del Sindaco

1. Spetta al Sindaco, quale autorità sanitaria locale, l'adozione - in materia di igiene, di sanità pubblica e di polizia veterinaria - di ordinanze contingibili ed urgenti che interessino il territorio di un singolo comune. Dette ordinanze sono trasmesse in copia all'atto dell'adozione, al Dipartimento regionale competente ed al dipartimento di prevenzione dell'azienda U.S.L.

2. Ai fini dell'esercizio del potere di ordinanza, il responsabile dell'unità operativa interessata, informato il responsabile di Dipartimento, comunica tempestivamente al Sindaco la situazione di pericolo venutasi a creare, proponendo a riguardo le necessarie misure ed interventi da adottarsi con carattere di urgenza. Il Sindaco adotta le relative ordinanze.

3. Spetta inoltre al Sindaco, nelle materie di competenza dei dipartimenti di prevenzione delle aziende UU.SS.LL. l'adozione di qualsiasi provvedimento autoritativo quali autorizzazioni, ingiunzioni, prescrizioni,

inclusi quelli che la normativa vigente già gli attribuisce in maniera espressa ovvero che attribuiva ad uffici ed autorità soppressi (medico o veterinario provinciale - ufficiale sanitario), fatta eccezione per quelli di competenza della Regione di cui al precedente art. 2.

4. Ai fini dell'esercizio da parte del Sindaco delle funzioni autoritative indicate al precedente comma, l'azienda U.S.L. è tenuta a prestare, relativamente agli aspetti di propria competenza, ogni necessaria collaborazione anche di carattere istruttorio.

Art. 6

Competenze del Dipartimento di prevenzione

1. Il Dipartimento di prevenzione, istituito in ogni azienda U.S.L. della Regione ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 502/92 e dell'art. 24 della L.R. n. 27/96, è struttura preposta all'attività di prevenzione collettiva, promozione e tutela della salute pubblica dai rischi eziologici ed epidemiologici di natura igienico-ambientale, sanitaria, alimentare e lavorativa.

2 Il Dipartimento persegue obiettivi di miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro orientando in tal senso le attività di conoscenza, informazione e educazione sanitaria e ponendo alla base dei propri interventi i principi:

- a) della programmazione per obiettivi;
- b) della verifica dei risultati;
- c) del controllo di qualità;
- d) dell'equità degli interventi di prevenzione;
- e) dell'autonomia professionale;
- f) dell'integrazione multidisciplinare;
- g) dell'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse.

3. Il Dipartimento di prevenzione si articola in servizi, denominati anche unità operative (U.O.), come di seguito indicato:

- a) Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione;
- b) Servizio Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati;
- c) Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica;
- d) Servizio Medicina del lavoro e Sicurezza degli ambienti di lavoro;

- e) Servizio Prevenzione, Protezione ed Impiantistica nei luoghi di lavoro;
- f) Servizio Sanità animale;
- g) Servizio Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.

4. Così come previsto dall'art. 26 comma terzo, lettera b) della L.R. 10 giugno 1996 n. 27, il responsabile di ciascun servizio del Dipartimento di prevenzione è individuato in un dipendente del ruolo sanitario appartenente al secondo livello dirigenziale. I Direttori Generali delle Aziende Sanitarie, in mancanza di dirigenti di II livello, possono affidare, in via provvisoria, per un periodo non superiore a quello previsto dalla normativa statale e regionale vigente per il conferimento degli incarichi provvisori di direzione, con apposito atto e motivato provvedimento, la direzione di un servizio ad un dipendente del ruolo sanitario appartenente al I livello dirigenziale.

5. Per il servizio prevenzione, protezione ed impiantistica nei luoghi di lavoro, il responsabile è individuato tra i dipendenti del ruolo professionale e tecnico appartenenti al livello dirigenziale unico, in possesso di profilo professionale adeguato alla natura tecnica delle funzioni del servizio.

6. Per il conferimento degli incarichi di direzione dei servizi del dipartimento di prevenzione, si applicano le disposizioni di cui alla normativa statale e regionale vigente.

7. Fatte salve le competenze attribuite alla Regione, al Presidente della Giunta regionale ed ai Sindaci dai precedenti artt. 2, 4 e 5 spetta ai predetti servizi l'esercizio delle funzioni, compiti ed attività indicati nelle tabelle nn. da 1 a 7 allegate alla presente legge. Dette funzioni, segnatamente quelle di vigilanza e controllo, sono svolte da ciascun dipartimento di prevenzione, ove ne ricorra il caso, anche nei confronti dell'azienda U.S.L. di appartenenza.

8. Spetta altresì ai citati servizi, in aggiunta a quanto indicato nelle tabelle da 1 a 7:

- a) l'elaborazione di proposte per la formazione e l'aggiornamento del personale afferente al servizio;
- b) ogni altra attività o Funzione, attinente le materie di competenza di ciascun servizio, che la normativa vigente attribuisce alle aziende UU.SS.LL. e che non rientri nei compiti di spettanza degli altri servizi del dipartimento di prevenzione;
- c) l'erogazione di prestazioni e l'effettuazione di accertamenti e indagini nelle materie di loro competenza, in favore di terzi dietro

pagamento delle somme previste dal tariffario vigente, stabilito ed aggiornato dalla Giunta regionale;

9. Il Dipartimento di prevenzione esercita le funzioni ed attività di sua competenza curando tra l'altro, nel rispetto dei programmi, indirizzi e determinazioni della regione e dell'azienda, la gestione:

- a) di un sistema informativo sui rischi per la salute;
- b) delle risorse economiche assegnate e del sistema di contabilità economico finanziaria articolato per centri di responsabilità e centri di costo;
- c) del personale afferente e dei beni e strumenti assegnati al dipartimento;
- d) dei rapporti con l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPAB), l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata, Università ed Enti di ricerca;
- e) dei rapporti con gli altri dipartimenti e strutture dell'azienda U.S.L., con gli omologhi dipartimenti delle altre aziende UU.SS.LL. e con il dipartimento regionale competente.

10. Qualora ricorra la necessità di intervento da parte di due o più servizi del dipartimento di prevenzione, l'esercizio delle funzioni e delle attività di competenza deve essere svolto in maniera univoca e coordinata, quale espressione di integrazione funzionale tra le diverse UU.OO., al fine di ottenere la semplificazione degli atti e delle procedure amministrative di interesse per l'utente.

Art. 7

Attività di vigilanza e controllo

1. L'attività di vigilanza e controllo di spettanza dei Dipartimenti deve essere svolta in maniera non disgiunta da una sistematica e programmata azione di informazione, educazione e prevenzione nei confronti dei soggetti obbligati. Tale azione può essere attuata anche mediante il coinvolgimento attivo delle associazioni dei datori di lavoro, delle associazioni dei consumatori e delle organizzazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello locale.

2. Il personale incaricato delle funzioni di vigilanza e controllo ha il potere di accedere ai luoghi, impianti e sedi di attività di proprietà pubblica e privata ed ha il diritto di verificare le condizioni e le situazioni nonché di raccogliere i campioni, i dati e le informazioni necessari per l'espletamento

della funzione stessa ai sensi e nei limiti della normativa vigente in materia.

3. Ai fini di cui al precedente comma il personale di vigilanza è munito di apposita tessera di riconoscimento, rilasciata dal direttore generale dell'azienda U.S.L. di appartenenza in conformità al facsimile approvato dalla Giunta regionale.

4. Gli operatori di vigilanza, intestatari della tessera, ai sensi dell'art. 57 u.c.c.p.p., sono da considerarsi, nei limiti del servizio al quale sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni, ufficiali di polizia giudiziaria. Per l'attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria al personale ispettivo preposto ai servizi medicina e sicurezza degli ambienti di lavoro e prevenzione, protezione ed impiantistica nei luoghi di lavoro, si applica la procedura di cui all'art. 21 della legge 23 dicembre 1978 n. 833.

5. Il personale di vigilanza è tenuto al segreto d'ufficio nei limiti di Legge, in particolar modo qualora le informazioni ed i dati venuti in suo possesso siano coperti da segreto industriale e comunque quando dalla divulgazione degli stessi possa derivarne danno all'amministrazione o a terzi.

6. In caso di necessità ed urgenza, onde evitare o contrastare situazioni di pericolo o di danno per la collettività, il personale di vigilanza può adottare misure temporanee cautelari, salvo conferma nel termine massimo di 48 ore da parte della competente autorità sanitaria.

Art. 8

Organizzazione dei Dipartimenti di Prevenzione

1. Nel rispetto dei criteri organizzativi fissati dall'art. 11 della legge regionale n. 27/1996 e dalla presente legge, la disciplina organizzativa dei dipartimenti di prevenzione è stabilita mediante apposito regolamento aziendale ovvero nell'ambito del regolamento organizzativo generale dell'azienda previsto al comma 3 dell'art. 11 della sopracitata legge regionale da emanarsi entro 90 gg. e non oltre dalla pubblicazione della presente legge. Decorso tale termine interviene la Giunta regionale in via sostitutiva.

2. Costituiscono principi fondamentali ed essenziali di organizzazione:

- a) l'attribuzione al responsabile del dipartimento, coadiuvato da apposito staff, delle relative funzioni di direzione;

- b) la costituzione di un organo collegiale denominato comitato di dipartimento con compiti consultivi e di proposta nei confronti del responsabile;
- c) la previsione di un responsabile per ciascuna articolazione operativa del servizio, quale sotto struttura del servizio medesimo;
- d) la previsione di una conferenza di servizio, promossa periodicamente dal responsabile del servizio, quale momento organizzativo e di coordinamento;
- e) l'erogazione decentrata sul territorio delle prestazioni rivolte alle singole persone e l'espletamento dei compiti che possono essere utilmente svolti in forma decentrata, tenuto conto dell'economicità, speditezza, efficienza ed efficacia della relativa azione tecnica ed amministrativa; tali prestazioni e compiti sono svolti - secondo le determinazioni organizzative dell'azienda - sia da personale operante normalmente in sede centrale, presso uno dei servizi del dipartimento, sia da personale operante in sede periferica;
- f) l'integrazione funzionale tra i diversi servizi del dipartimento al fine di garantire la necessaria interdisciplinarietà, economicità, efficacia ed efficienza degli interventi e delle attività;
- g) l'assegnazione al dipartimento di prevenzione di idonea dotazione di personale amministrativo per l'espletamento delle relative attività di competenza e la determinazione delle modalità di utilizzo da parte del dipartimento di prevenzione delle strutture amministrative aziendali;
- h) il principio della utilizzazione del personale di vigilanza nel rispetto della distinzione operativa tra area dell'igiene, epidemiologia e sanità pubblica, igiene degli alimenti, servizi veterinari, area della medicina e sicurezza e prevenzione, protezione ed impiantistica nei luoghi di lavoro;
- i) il principio dell'attribuzione al personale di vigilanza con qualifica di operatore coordinatore, per ciascuna delle aree indicate alla lettera h), dei compiti indicati dall'art. 25 del d.p.r. 7 settembre 1984 n. 821.

Art. 9

Rapporti tra dipartimento di prevenzione e distretti sanitari di base

1. Anche nell'ipotesi in cui le attività del dipartimento di prevenzione siano organizzate e svolte in ambito territoriale coincidente con quello dei distretti sanitari di base, la sovraordinazione funzionale nei confronti del personale del Dipartimento di prevenzione operante in sede distrettuale resta, in via esclusiva, di spettanza delle competenti strutture del dipartimento medesimo

2. Il regolamento organizzativo dell'azienda ovvero specifiche determinazioni del direttore generale disciplinano le forme ed i modi con cui il dipartimento di prevenzione può utilizzare le strutture e le risorse dei distretti sanitari di base ai fini dello svolgimento, in forma decentrata, di propri compiti ed attività d'istituto.

Art. 10

Il responsabile del dipartimento

1. Il responsabile del Dipartimento di prevenzione è nominato dal direttore generale dell'azienda U.S.L. secondo quanto previsto dall'art. 24 comma 6 della legge regionale 10 giugno 1996 n. 27.

2. Il responsabile del Dipartimento può conservare, con apposito atto del direttore generale dell'azienda sanitaria, la direzione di un servizio ed opera in stretto coordinamento con il direttore sanitario.

3. Spetta al responsabile del Dipartimento dirigere e coordinare l'intera struttura dipartimentale ed in particolare:

- a) promuovere e coordinare l'attività programmatica generale e dei singoli servizi;
- b) verificare, anche periodicamente, il perseguimento degli obiettivi e dei risultati di attività dei singoli servizi;
- c) curare le relazioni con gli organi e le strutture esterne al Dipartimento;
- d) curare i rapporti con la direzione generale, sanitaria ed amministrativa dell'azienda U.S.L.;
- e) curare le attività di comunicazione esterna ed assumere funzioni di coordinamento operativo in ordine a situazioni di emergenza;
- f) ripartire, sulla base degli obiettivi e dei relativi piani, le risorse finanziarie ed umane tra i servizi e la struttura di staff;
- g) costituire gruppi di lavoro interservizi;
- h) definire i criteri ed i meccanismi di incentivazione economica del personale;
- i) predisporre le proposte e le modifiche del regolamento di organizzazione del dipartimento;
- j) designare i rappresentanti del dipartimento nelle conferenze dei servizi, qualora l'azienda U.S.L. sia chiamata ad esprimere pareri, valutazioni e proposte in materia di prevenzione;
- k) promuovere la sostituzione del responsabile di servizio temporaneamente assente per giustificati motivi;

- l) dettare indicazioni e disposizioni per il rilascio degli atti a rilevanza esterna.

Art. 11 **Struttura di staff**

1. La struttura di staff del responsabile del Dipartimento, posta alla sua diretta dipendenza, è costituita da personale aziendale al fine di supportare validamente il responsabile nell'esercizio delle funzioni, compiti ed attività di sua spettanza.

2. Le funzioni di supporto dello staff attengono in particolare:

- a) alla programmazione di interventi di educazione ed informazione sanitaria;
- b) alla gestione del budget assegnato al dipartimento;
- c) agli affari generali;
- d) all'epidemiologia ed alla predisposizione delle relazioni sullo stato di salute della popolazione servita;
- e) alla predisposizione di indicatori di efficienza, efficacia e risultato;
- f) alle attività di controllo di gestione ed alla verifica di risultato e qualità;
- g) alla formazione ed aggiornamento del personale;
- h) alla gestione del personale;
- i) alla cura dei rapporti con l'ARPAB, con gli Enti locali, con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, con Università ed Enti di ricerca;

Art. 12 **Il comitato di Dipartimento**

1. Il comitato di dipartimento è costituito da tutti i responsabili dei servizi ed è presieduto dal responsabile del Dipartimento. Alle riunioni del comitato possono partecipare, su invito, i responsabili di altri dipartimenti o strutture dell'azienda.

2. Il comitato di Dipartimento esprime pareri e formula proposte in ordine a qualsiasi questione rilevante del dipartimento ed in particolare in materia di:

- a) organizzazione del Dipartimento ed utilizzazione del personale;

- b) gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed economiche assegnate al Dipartimento;
- c) programmazione delle attività;
- d) valutazione e verifica dei risultati;
- e) indirizzi tecnico-scientifici da seguire nello svolgimento delle attività di competenza dei servizi del Dipartimento;
- f) formazione ed aggiornamento del personale;
- g) costituzione di gruppi di lavoro interservizi.

Art. 13 **I gruppi di lavoro**

Per l'espletamento di funzioni, compiti ed attività che necessitano di un approccio multidisciplinare integrato, il responsabile del Dipartimento, sentito il comitato di Dipartimento, può costituire gruppi di lavoro interservizi aventi finalità operative o di progetto, di durata temporanea o permanente e, rispetto alla competenza territoriale, carattere zonale o comprensoriale in caso di coincidenza con l'ambito territoriale di competenza dell'azienda sanitaria.

Art. 14

Rapporti con l'agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPAB)

Ad integrazione di quanto disposto dall'art. 19 della legge 19 maggio 1997 n. 27, i rapporti tra dipartimenti di prevenzione ed ARPAB devono conformarsi ai seguenti ulteriori principi:

- a) titolarità del dipartimento di prevenzione nella formulazione di pareri e di valutazioni sanitarie relativi ad eventi ambientali;
- b) integrazione e coordinamento delle azioni di prevenzione, controllo e valutazione dei fattori di rischio ambientale;
- c) integrazione e coordinamento dei procedimenti per l'esame preventivo dei nuovi insediamenti produttivi;
- d) integrazione e coordinamento operativo nella gestione tecnica delle emergenze ambientali con implicazioni di tipo igienico e sanitario.

Art. 15 **Norme transitorie**

1. Fino alla data di soppressione - ai sensi della legge regionale n. 27/1997 - dei presidi multizonali di igiene e prevenzione (PMIP) delle aziende U.S.L. n. 2 e n. 4, detti presidi continuano a svolgere i loro compiti, nelle materie oggetto della presente legge, anche a servizio delle altre aziende UU.SS.LL. del rispettivo territorio provinciale.

2. Successivamente all'avvenuta soppressione indicata al precedente comma, comportante tra l'altro l'assegnazione alle aziende UU.SS.LL. n. 2 e n. 4 del personale dei rispettivi PMIP già preposto a compiti di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro ed all'ARPAB del restante personale e di ogni altra risorsa, le aziende U.S.L. n. 1, 3 e 5, prive alla data di emanazione della presente legge di propria ed adeguata organizzazione per lo svolgimento delle funzioni, compiti ed attività di loro spettanza in materia di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, possono stipulare apposite convenzioni sia con le aziende U.S.L. n. 2 e n. 4 sia con altri soggetti pubblici e privati di comprovata qualificazione nel settore. Pari facoltà di convenzionamento esterno è riconosciuta alle aziende UU.SS.LL. n. 2 e 4 ai fini del potenziamento dei rispettivi servizi di medicina e sicurezza degli ambienti di lavoro e prevenzione, protezione ed impiantistica nei luoghi di lavoro.

3. Tali convenzioni potranno essere stipulate per un periodo non eccedente i diciotto mesi dalla data dell'effettivo trasferimento di cui al primo comma.

Art. 16 **Abrogazione di norme**

1. Sono abrogate:

- a) la legge regionale 18 dicembre 1981, n. 53 recante norme per l'esercizio delle funzioni in materia veterinaria;
- b) le disposizioni di cui al titolo I (artt. da 1 a 14 compreso) della legge regionale 18 dicembre 1981, n. 54, recante norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e successive modificazioni ed integrazioni.
- c) il secondo periodo comma 6 art. 24 della legge regionale 10 giugno 1996 n. 27.

2. Con l'entrata in vigore della presente legge e l'adozione del provvedimento di cui all'art. 31 comma 4 punto b) della L.R. 27/97, è integralmente abrogata la L.R. 16 novembre 1982, n. 36.

3. E' abrogata ogni altra norma regionale incompatibile con la presente legge.

Art. 17 **Pubblicazione**

1. La presente legge è pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Basilicata.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.